

Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 05/02/2013) 04-03-2013, n. 1270

CONCORSI A PUBBLICI IMPIEGHI

Graduatoria

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 44 del 2013, proposto da:
G.A., rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Pietrolucci, Achille Chiappetti e Renzo M. Pietrolucci, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via dei Gracchi, 128;

contro

Università degli studi di Teramo, in persona del rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

G.L., rappresentata e difesa dall'avv. Pier Michele Quarta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nicoletta Di Giovanni in Roma, via Tacito, 64;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, 25 ottobre 2012, n. 703, resa tra le parti, concernente selezione pubblica per il conferimento di n. 7 assegni regionali per attività di ricerca.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Teramo e di L.G.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2013 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Renzo Pietrolucci e Reggiani per delega dell'avv. Quarta;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La dott.ssa L.G., ricorrente in primo grado e odierna appellata, ha impugnato gli atti relativi alla selezione pubblica (per il conferimento di 7 assegni regionali per attività di ricerca e alta formazione in discipline tecnico-scientifiche presso l'Università degli studi di Teramo di cui al d.r. n. 283 del 9 agosto 2011) nella parte in cui risulta utilmente posizionata (nei primi sette posti della graduatoria) la dott.ssa A.G., odierna appellante e controinteressata in primo grado, che avrebbe dovuto esserne esclusa.

Il ricorso di primo grado è stato presentato sul presupposto che, in caso di esclusione della dott.ssa G., la dott.ssa G., collocatasi in ottava posizione, prima tra i non vincitori, pur avendo un punteggio superiore al minimo richiesto dal bando, avrebbe conseguito un utile posizionamento in graduatoria.

Le ragioni dell'esclusione risiederebbero nella violazione dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della L. 30 dicembre 2010, n. 240 che, disponendo che non possono partecipare a procedure di selezione ed essere titolari di assegno coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il responsabile scientifico dell'assegno di ricerca, con un professore o ricercatore appartenente al dipartimento o alla struttura sede dell'attività dell'assegno di ricerca, con il rettore, il direttore amministrativo o un componente del consiglio di amministrazione dell'università, dovrebbe applicarsi anche ai coniugi degli aspiranti assegnisti, con conseguente necessaria esclusione della dottoressa G., giacché coniuge di un ricercatore incardinato nel dipartimento presso il quale la medesima candidata avrebbe dovuto svolgere la propria attività di ricerca (dipartimento di scienze cliniche veterinarie). Diversamente opinando, la norma primaria, dalla quale discendono la regola di bando (art. 3) e di regolamento interno (art. 3, ultimo comma del regolamento di ateneo per gli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca), sarebbe incostituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione, essendo irragionevole considerare, ai fini dell'incompatibilità, un rapporto di parentela o affinità anche non stretto (fino al quarto grado) ed escluderlo invece per il coniuge. Non è contestato, in fatto, che l'appellante sia effettivamente coniuge di un ricercatore incardinato nella stesso dipartimento sede dell'attività dell'assegno di ricerca (nello specifico, il dott. A.C., ricercatore universitario presso la Facoltà di medicina veterinaria, Dipartimento di Scienze cliniche veterinarie, dell'Università degli studi di Teramo).

2. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, con l'impugnata sentenza di accoglimento 25 ottobre 2012, n. 703 ha sottolineato che la richiamata norma dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), ripresa con ampliamento dei contenuti dal regolamento per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca della stessa Università degli studi di Teramo, adottato il 13 luglio 2011, non prevede letteralmente il rapporto di coniugio tra quelli che danno luogo al divieto di partecipazione a procedure di selezione per il conferimento di assegni di ricerca, pur menzionando espressamente i rapporti di "parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso" (cfr. comma 1, lett. b) e regolamento di Ateneo, capo secondo, art. 3, che dispone l'impossibilità di partecipare per "coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado

compreso, con il responsabile scientifico dell'assegno di ricerca, con un professore e ricercatore appartenente al dipartimento od alla struttura").

3. Sia l'amministrazione resistente che la dott.ssa G. hanno in queella prima sede ribadito la correttezza dell'interpretazione strettamente letterale delle disposizioni in questione, deducendo: a) la non ricomprensione del rapporto di coniugio, a termini di Codice civile, tra quelli di parentela ovvero di affinità; b) la chiara voluntas legis, che non ha previsto tale ulteriore rapporto tra quelli di incompatibilità disciplinata; c) la natura speciale della disposizione in questione (relativa ai concorsi universitari), come tale impeditiva dell'interpretazione analogica ex art. 14 Disp.prel. al cod. civ..

Il Tribunale amministrativo regionale ha però accolto il ricorso della dott.ssa G., considerando che un'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni in esame consente di superarne la palese irragionevolezza, ritenendo esteso il precetto limitativo ai coniugi: per l'art. 78 cod. civ. l'affinità è il "vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge" e pertanto, se l'affinità presuppone il coniugio, la ragione di incompatibilità riferita all'affinità (e fino al quarto grado) a maggior ragione vale per il coniugio.

Il primo giudice ha pertanto disposto l'annullamento degli atti relativi alla selezione su cui si controverte, nella parte in cui non avevano escluso la dott.ssa A.G., con l'utile posizionamento, ai fini dell'assegnazione del beneficio, della dott.ssa L.G..

4. Il ricorso in appello è affidato a tre motivi che possono così sintetizzarsi:

a) la disposizione è chiara, non prevede tra i casi di incompatibilità il coniugio e non si presta a interpretazioni estensive o analogiche;

b) non è vero che il non inserimento tra le incompatibilità anche del coniugio sia irragionevole; tale scelta del legislatore risponde alla logica precisa di tutelare un istituto costituzionalmente garantito quale il matrimonio;

c) l'interprete non può aggiungere alla legge significati estranei, estendendone l'applicazione a soggetti non previsti, perché le norme sull'incompatibilità sono di stretta osservanza; poteva il giudice, semmai, sospendere il giudizio e rimettere la questione alla Corte costituzionale.

5. Ritiene questo Consiglio di Stato che le conclusioni del primo giudice vadano condivise in virtù del rilievo costituzionale del principio fondamentale di eguaglianza, e che perciò l'appello vada respinto. Un'incompatibilità riferita a "un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso" si fonda sul possibile affievolimento del principio di eguaglianza e della conseguente par condicio dei candidati, che deriva dalla familiarità tra giudicante e giudicato. Questa familiarità è certamente della massima intensità nel caso del coniuge, considerato anche il suo obbligo di coabitazione (art. 143, secondo comma, Cod. civ.) che pur non concerne le altre, nominate, situazioni. Così come è da condividere il ragionamento del primo giudice circa il carattere proprio dell'affinità (e secondo cui sarebbe irragionevole che sia causa di incompatibilità il rapporto di affinità, che è con i parenti del coniuge, ma non il rapporto di coniugio).

Perciò, stante l'assolutezza della medesima ragione anche in rapporto al principio di imparzialità amministrativa, a maggior ragione la disposizione in questione (art. 18, comma 1, lett. b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240), va considerata nel senso che include anche il caso del coniugio come situazione genetica della medesima incompatibilità. A tutta evidenza, ricorre il caso per cui lex minus dixit quam voluit. E, trattandosi qui di una funzione amministrativa e non giudiziaria, nessun rilievo - come bene ha valutato il primo giudice - ha qui la sentenza Corte Cost., 30 dicembre 1993, n. 473.

Inoltre, non prevalendo il matrimonio sul principio di eguaglianza e su quello di imparzialità amministrativa, nessun rilievo in contrario può avere l'argomento per cui si tratterebbe di una scelta del legislatore che intende tutelare il matrimonio, salvo assumere che il biasimevole, ma non infrequente, fenomeno detto del familismo universitario vada addirittura istituzionalizzato.

In conclusione il ricorso va respinto con compensazione delle spese per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

Silvia La Guardia, Consigliere